DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 71

Valutazione dei servizi prestati nei gruppi inferiori

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto e per idoneita', nonche' ai concorsi per merito distinto e per esame speciale previsti dalla parte V, titolo II, capo I, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel compito delle anzianita' prescritte, il servizio reso nei gruppi inferiori, anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e' valutato nel limite stabilito nell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2950, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 26 marzo 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 27 febbraio 1958, n. 119
Titolo	III — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-71-valutazione-dei-servizi-prestati-nei-gruppi-inferiori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it